

Codice A1618A

D.D. 14 gennaio 2025, n. 11

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici per riconversione di un impianto di digestione anaerobica agricolo, con capacità produttiva di 250 Sm³/h di biometano, in comune di Cherasco (CN) - Località Villette. Richiedente: BIOVIS Società Semplice Agricola (P. IVA 03403280047).



ATTO DD 11/A1618A/2025

DEL 14/01/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici per riconversione di un impianto di digestione anaerobica agricolo, con capacità produttiva di 250 Sm³/h di biometano, in comune di Cherasco (CN) – Località Villette.
Richiedente: BIOVIS Società Semplice Agricola (P. IVA 03403280047).

In data 26/09/2024 (prot. n. 164486 del 30/09/2024) è pervenuta istanza al Settore Tecnico, tramite la Provincia di Cuneo – Settore Tutela del Territorio, dal Sig. Cerrino Lorenzo, in qualità di il socio amministratore della BIOVIS Società Semplice Agricola, avente sede legale in Comune di Bra (CN), tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per l'intervento di trasformazione d'uso del suolo per la riconversione di un impianto di digestione anaerobica agricolo, con capacità produttiva di 250 Sm³/h di biometano, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Cherasco (CN) – Località Villette e interessante una superficie modificata/trasformata di circa 24.860 mq, tutti non boscati, e per un volume totale (scavi e riporti) di circa 19.107 mc.

Nell'ambito della conferenza dei Servizi indetta con la sopracitata nota, in data 07/11/2024 (prot. n. 188435) la Provincia di Cuneo la richiesto integrazioni documentali alla BIOVIS Società Semplice Agricola.

In data 25/11/2024 (prot. n. 199548 del 26/11/2024 e s.m.i.) sono pervenute le integrazioni richieste.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici Dott. Ing. Paolo Doria, Dott. Ing. Simone Caffaro e Dott. Geol. Francesco Lombardo, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi.

In sintesi, dall'esame della documentazione sopraindicata si evince che l'istanza è relativa alla riconversione di un impianto di digestione anaerobica agricolo, con capacità produttiva di 250 Sm³/h di biometano, nel Comune di Cherasco (CN) – Località Villette (Fg. 67, mappali 97, 43, 42 –

Fg. n. 68, mappali 52, 57, 58).

Si rammenta che l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della L.R. n. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale, in quanto trattasi di opere realizzate col concorso finanziario regionale statale o della Comunità Economica Europea.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b) della L.R. n. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del corrispettivo di rimboschimento.

Conclusa l'istruttoria di rito, espletato sopralluogo di rito, effettuate le dovute verifiche in merito agli aspetti idrogeologici di competenza relativi alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, visto il parere geologico del Settore Tecnico Regionale di Cuneo favorevole con prescrizioni (prot. n. 00003103 del 10/01/2025), l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Verificato che l'imposta di bollo è stata assolta come da documentazione agli atti sia per l'istanza che per il rilascio della copia conforme del provvedimento finale.

Dato atto che con D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della L.R. n. 45/1989 è stata attribuita alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio.

Dato atto che, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto per quanto concerne gli aspetti di natura idrogeologica.

Verificata l'assenza di conflitti d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Precisato che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è la Provincia di Cuneo – Settore Tutela del Territorio; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico.

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- l'art. 8 della Legge Regionale n. 10 del 04/04/2024;

determina

- di autorizzare, ai sensi della l.r. n. 45/1989, la BIOVIS Società Semplice Agricola, avente sede legale in Comune di Bra (CN), ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto, nel comune di Cherasco (CN) – Località Villette (Fg. 67, mappali 97, 43, 42 – Fg. n. 68, mappali 52, 57, 58), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di circa 24.860 mq, non boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 19.107 mc, sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione, rispettando scrupolosamente il progetto approvato, le prescrizioni del parere geologico del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (prot. n. 00003103 del 10/01/2025) che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, e le seguenti prescrizioni:

1. **dovrà essere comunicata la data di inizio e fine lavori al Comando Carabinieri Forestale di Alessandria, al Nucleo Carabinieri Forestale di Bra e al Settore scrivente;** alla comunicazione di termine lavori, che dovrà pervenire entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica;
2. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato a mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo;
3. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della LR n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi;

- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di **trentasei mesi** a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento e che i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la

condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- di dare atto che ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale in quanto trattasi di opere realizzate col concorso finanziario regionale statale o della Comunità Economica Europea;

- di dare atto che dell'articolo 9, comma 4, lettera b) della L.R. n. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del corrispettivo di rimboschimento;

- di precisare che la presente autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo
e-mail: tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
pec: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data,
Prot. n. (*)/A1816B

Classificazione:07/13.160.70/ATZVI25/1377/2024C

(*) *metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo*

Allegati://

Al Settore Tecnico Piemonte Sud
A1618A

Spett.le Amministrazione
Provinciale di Cuneo
Settore Tutela del Territorio
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

OGGETTO: D.Lgs. 387/03 - L. 241/1990. Istanza della soc. BIOVIS ss - Società Agricola.
Comune di Cherasco (CN), loc. Villette.
Parere geologico tecnico (L.R. 45/1989).

La Provincia di Cuneo ha convocato la Conferenza di Servizi decisoria in data 08/01/2025 (ns. prot. n. 62603 del 30/12/2024 e ns. prot. n. 57653 del 04/12/2024) per il progetto della Soc. BIOVIS srl, a seguito della presentazione delle integrazioni richieste in sede di prima riunione di conferenza (istruttoria).

In riferimento al progetto in oggetto relativamente all'istanza della Soc. BIOVIS srl, nel Comune di Cherasco (CN), loc. Villette, volta ad ottenere "l'Autorizzazione Unica" ai sensi del D. Lgs. 387/2003, per riconversione di un impianto di digestione anaerobica agricolo, con capacità produttiva di 250 Sm³/h di biometano, in comune di Cherasco (CN), risulta localizzarsi in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi della L.R. 45/1989.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, tra cui la Relazione Geologica - geotecnica ed integrativa (a firma del geol. Francesco Lombardo e dell'ing. Paolo Doria), relazione tecnica e tavole grafiche di progetto (a firma dell'ing. Simone Caffaro, Arch. Irene Canalis, Dott. Luca Di Stasi).

Dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, sulla base della documentazione progettuale, risulta che l'intervento consiste nell'impianto di digestione anaerobica in ampliamento dell'esistente e della sistemazione del materiale in esubero tramite operazioni di riporto nelle zone circostanti, con destinazione agricola.



*Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo
e-mail: tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
pec: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

A seguito della prima Conferenza di Servizi convocata dalla Provincia di Cuneo e svoltasi in data 23/10/2024 e dall'esame istruttorio eseguito sulla documentazione progettuale presentata dalla Soc. BIOVIS ss e a seguito del sopralluogo effettuato dai funzionari incaricati in data 04/10/2024, con nota ns. prot. n. 50086 del 24/10/2024, è stato chiesto al Proponente di produrre adeguate integrazioni.

Con nota ns. prot. n. 57653 del 04/12/2024 la Soc. BIOVIS ss ha presentato le integrazioni richieste e successivamente con nota ns. prot. n. 62603 del 30/12/2024, lo stesso Proponente ha presentato le integrazioni volontarie, dalle quali si evince: secondo quanto previsto negli elaborati presentati dal Proponente ed in particolare nell'elaborato 1 - relazione geologica - geotecnica, l'area di riporto/ritombamento pari 17.654,0 mq., individuata catastalmente con il Foglio 68 del Comune di Cherasco (CN), mappali 52,57,58, è posta in adiacenza ad un'area di impluvio del Rio di raccolta delle acque di scolo e meteoriche, confluyente nel torrente Stura di Demonte.

E' previsto uno scotico di parte dell'area di espansione per una superficie di 7.239 mq per una profondità di circa 30 cm. È stato calcolato un volume di scotico pari a 2.162 mc di terreno.

Per permettere la realizzazione delle vasche interrato verranno realizzati scavi di volume maggiore a quello effettivamente occupato dalle vasche per necessità tecniche costruttive. Parte dunque del volume scavato verrà ritombato (per circa 2.372 mc.) in loco a riempimento dopo l'esecuzione dei lavori edili. È stato calcolato un volume di scavo pari a 8.578 mc di terreno al netto nello scotico. Il volume totale di scavo ammonta dunque a 10.739 mc.

Viene considerata area di scavo sia l'area del lotto di ampliamento (7.206 mq), sia l'area destinata al riporto (superficie pari a 17.654 mq e volumetrie di circa 8.367 mc.), per una superficie complessiva pari a 24.860 mq.

I mappali su cui verrà effettuato il riporto del terreno di scavo, sono identificati nella classe II del PRGC del Comune di Cherasco (CN) e sono esclusi (nell'ultima proposta) dalla fascia Ee (*aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata*) del PRGC adeguato al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) ed è in classe di rischio R3 (*elevato*) del PGRA - Piano Gestione Rischio Alluvioni.

Fermo restando che i lavori dovranno essere effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, si ritiene che l'intervento proposto sia compatibile con l'attuale assetto idrogeologico dell'area.

Si rammenta inoltre che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso,

si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi della L.R. 45/1989 ad effettuare per riconversione di un impianto di digestione anaerobica agricolo, con capacità produttiva di 250 Sm³/h di biometano e sistemazioni a riporto con finalità agricola, nel comune di Cherasco (CN), loc. Villette, da parte della ditta BIOVIS srl, sui terreni catastalmente individuati al NCT del Comune di Cherasco, al Foglio 67, mappali 97,43,42, Foglio 68 mappali 52-57-58, per una



*Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo
e-mail: tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
pec: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

superficie di 24.860 mq (di cui per il lotto di ampliamento impianto 7.206 mq e per le operazioni di riporto con fini agricoli 17.654 mq.) non boscati e movimenti terra complessivi di 19.107 mc (di cui 10.739 di scavo e 8.367 mc. di riporto), a condizione che venga rispettato il progetto che si conserva agli atti e le seguenti prescrizioni:

- 1. dovrà essere mantenuta – come previsto in progetto – la fascia di rispetto al dissesto perimetrato dal PRGC “Ee” (aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata) di almeno 4 m.*
- 2. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nelle relazioni geologiche - geotecniche, che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;*
- 3. dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse;*
- 4. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;*
- 5. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori;*
- 6. le operazioni di riporto dovranno essere realizzate per strati successivi ben livellati e compattati di massimo 50 cm. Il paramento esterno finale dei riporti dovrà essere raccordato con l'esistente ed avere delle pendenze contenute nei 30°, nonché mantenuto stabilmente inerbito;*
- 7. a conclusione degli interventi tutta la superficie dovrà essere opportunamente inerbita tramite semine di specie idonee; tali interventi di semina, se necessario, dovranno essere ripetuti sino ad attecchimento del cotico erboso;*
- 8. qualsiasi variante rispetto al progetto approvato dovrà essere oggetto di apposita istanza ai sensi della L.R. 45/1989;*
- 9. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato e delle prescrizioni indicate nel provvedimento finale oltre a quant'altro previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.*

Il metanodotto di collegamento alla rete dovrà essere oggetto di apposita istanza ai sensi della L.R. 45/1989 per l'eventuale autorizzazione alla modificazione/trasformazione del suolo, se sottoposto a vincolo per scopi idrogeologici.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari ed in attesa del provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Monica AMADORI

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 comma 1bis del d.lgs. 82/2005)

I funzionari istruttori:
Marco Rozio 0171321933
Mario Garro 0171321

Corso Kennedy, 7 bis
12100 CUNEO
Tel. 0171321911